



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L' ANNO 2013

L'anno duemilatredici, addì venti, del mese di giugno, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

FURLAN Renzo	Sindaco
GARAVELLO Andrea	Consigliere Anziano
BUSIN Luigia Dina	Consigliere
BRUNO Valter Filippo	Consigliere
GAYDOU Alberto	Consigliere
DAVIE' Norberto	Consigliere
CAMUSSO Silvia	Consigliere
TRON Eraldo	Consigliere
TRON Federica	Consigliere
BRACACCIA Monica	Consigliere
PERETTI Odilla	Consigliere
COUTANDIN Adriano	Consigliere
DA ROLD Fulvio	Consigliere
PEYRONEL Livio	Consigliere
TALMON Elena	Consigliere
BERTALOTTO Giovanni	Consigliere
BIAMINO Giuseppe	Consigliere
BURRELLO Giuseppe	Segretario

Dei suddetti risultano assenti i Signori: GARAVELLO Andrea
GAYDOU Alberto
CAMUSSO Silvia
DA ROLD Fulvio
TALMON Elena

Assume la presidenza il Sindaco Sig. FURLAN Renzo

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.a BURRELLO Giuseppe

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 14 in data 20.06.2013

OGGETTO: Imposta Comunale Propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote, come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Moltiplicatore	Descrizione
160	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria catastale A/10
140	Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
80	Fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10
60 (elevato a 65 nel 2013)	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5
55	Fabbricati classificati nella categoria C/1

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art.1 comma 381 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale ha posticipato al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali.

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con deliberazione n. 2 del 19 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni,

CONSIDERATO che con l'art. 1 comma 380 lettera G della Legge 228/2012 è stata soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L.201/2011, e che la successiva lettera F dell' art. 1 comma 380 della Legge 218/2012 dispone una riserva in favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (riserva calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO pertanto provvedere a determinare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013.

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITI i seguenti interventi:

- l'Assessore TRON comunica che la proposta è la conferma dell'aliquota IMU dell'anno scorso e poi, legge la deliberazione;
- Il Sindaco FURLAN dichiara che il Comune di Perosa Argentina è rimasto all'aliquota ordinaria del 7,60, mentre alcuni Comuni vicini hanno aumentato, dice che Perosa Argentina mantiene queste aliquote fino a quando si potrà;
- il Consigliere BERTALOTTO afferma che tenere le aliquote basse è una buona cosa nei riguardi dei cittadini.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;

DELIBERA

1. **di approvare** per l'annualità 2013 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Aliquota ordinaria	7,6 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C2-C6-C7)	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	2,0 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	7,6 per mille
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	7,6 per mille
Immobili locati	7,6 per mille
Immobili concessi uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale sino al II grado che la utilizzino come abitazione principale	7,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	7,6 per mille
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	Qualora equiparati ad abitazione principale: 4,0 per mille. Alternativamente: 7,6 per mille

2. **di confermare**, per l'annualità 2013, l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e le relative pertinenze oltre che per gli immobili equiparati alla stessa. Tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
3. **di dare atto** che, per effetto del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

4. **di delegare** il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
5. **di dare atto** che la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione resa mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
f.to FURLAN Renzo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to BUSIN Luigia Dina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BURRELLO Giuseppe

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02 luglio 2013

Perosa Argentina, 02 luglio 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
BURRELLO Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
- La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con decorrenza dal 21 giugno 2013.

Perosa Argentina, 02 luglio 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BURRELLO Giuseppe

ANNOTAZIONI: